


In G.U. un nuovo adempimento in caso di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale

Impianti, report inquinamento

Dal 2015 nuovo vincolo per le aziende soggette a Aia

DI MARCO OTTAVIANO

Dal sette gennaio i gestori delle imprese titolari di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) dovranno presentare la relazione di riferimento in sede di richiesta o rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) se l'attività dell'impresa comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose. La relazione dovrà contenere informazioni sulla qualità del suolo e delle eventuali acque sotterranee con esclusiva indicazione delle sostanze pericolose. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015 n. 4 l'avviso che comunica l'entrata in vigore del dm



ambiente 13 novembre 2014. Il provvedimento è attuativo dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del dlgs 152/2006. E definisce i contenuti minimi della relazione di riferimento necessari al fine di effettuare un raffronto, in termini quantitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione definitiva delle attività. La relazione è dunque uno strumento chiave perché consente di raffrontare lo stato di contaminazione e di valutare gli eventuali obblighi di ripristino.

In particolare modo deve essere relazionato l'uso attuale del sito, le misurazioni già effettuate sullo stesso, l'illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono compiute le misurazioni sulle

sostanze pericolose e l'indicazione sullo stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee.

Cosa cambia. Dall'entrata in vigore del dm n. 272/2014 gli impianti con procedura di autorizzazione integrata ambientale pendente devono integrare la domanda con la relazione di riferimento. Gli imprenditori che gestiscono impianti soggetti ad Aia statale relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, dlgs 152/2006 (tra cui gli impianti di gestione rifiuti pericolosi) devono presentare la relazione entro il 7 gennaio 2016 (entro 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto). Gli impianti di combustione di potenza pari o sopra i 300 MW saranno esclusi dall'obbligo ma sono tenuti alla verifica - secondo la procedura ex allegato 1 del decreto 13 novembre 2014 n. 272 - e in caso positivo presentare la relazione.

